

IL GIORNALE DEL REVISORE

Rivista di attualità, cultura e informazione
professionale del Revisore Legale



**Convegno Inrl per il PNRR: una formazione mirata per gli Enti Locali
Visto di conformità: possibili iniziative a difesa dei revisori
Il Consiglio Nazionale incontra i Delegati Regionali e Provinciali**



Iscriviti ora all'Istituto Nazionale Revisori Legali

Tuteliamo gli interessi
generali,
moralì,
professionali ed
economici dei Revisori Legali.

Visita il sito:

- www.revisori.it

o contattaci via mail a :

- segreteria@revisori.it



EDITORIALE

Il progetto formativo dell'istituto per la revisione legale negli Enti Locali con la sfida del PNRR

Ciriaco Monetta pag. 02

Intervista al Presidente del CNEL Tiziano Treu

Nel PNRR è cruciale coinvolgere i professionisti

Andrea Lovelock pag. 04

Visto di conformità negato ai Revisori Legali

osservazioni e possibili iniziative

Giovanni Cinque pag. 06

Autonomia negoziale e concorsualità negli accordi di ristrutturazione dei debiti

Roberto Belotti pag. 07

L'organo di controllo

Sindaci e revisori devono segnalare se è bene nominare un risanatore

Simone Brancozzi pag. 09

Chiusura del progetto di Bilancio 2021 ed approccio professionale del Revisore

Giusto Balletta e Giuseppe Castellana pag. 10

La riforma del terzo settore, gli obblighi di nomina dei revisori

Paola Carnevale pag. 15

La proposta Inrl per un Elenco Speciale dei Revisori del Terzo Settore

..... pag. 16

I Revisori al fianco degli Enti Locali per il PNRR

Approntato un programma formativo specialistico per i Revisori degli Enti Locali

Andrea Lovelock pag. 18

ENTI LOCALI

"Pnrr" e verifiche dell'Organo di revisione degli Enti Locali

Giuseppe Vanni pag. 22

DALLE DELEGAZIONI

Un format per accordi con le Università, riconoscimento dei revisori iscritti nei CTU e un dialogo aperto con le altre professioni pag. 25

LO SCAFFALE pag. 27

Il Giornale del Revisore

House Organ dell'Istituto nazionale Revisori Legali

Periodico bimestrale di informazione e di approfondimento sulla revisione legale dei conti

EDITORE - Istituto Nazionale Revisori Legali
Via Agnello, 2, 20121 Milano MI

DIRETTORE RESPONSABILE: Angelo Stradiotti

COORDINAMENTO EDITORIALE: Andrea Lovelock

SEGRETERIA DI REDAZIONE: redazione@revisori.it

COMITATO SCIENTIFICO:

Ciro Monetta, Katia Zaffonato, Luigi Maninetti, Gaetano Carnesale, Giuseppe Castellana, Nicola Tonveronachi

IMPAGINAZIONE

a cura di Centro Studi Enti Locali S.p.a.

Registrazione Tribunale di Milano N.115 del 05/10/2020

La redazione si riserva di modificare e abbreviare i testi originali. Gli articoli firmati rispecchiano il pensiero degli autori.

Studi, servizi e articoli de "IL GIORNALE DEL REVISORE" possono essere riprodotti purché ne sia citata la fonte.

GR

EDITORIALE

Il progetto formativo dell'istituto per la revisione legale negli Enti Locali con la sfida del PNRR



Ciriaco Monetta - Presidente Inrl

INRL - Informazione e Formazione per lo sviluppo e la realizzazione di progetti nell'ambito del PNRR con particolare attenzione agli EELL di minore dimensione e poco strutturati.


Con la giornata organizzata presso il CNEL il 9 marzo scorso abbiamo dato avvio, in collaborazione con **CGIA Mestre, Ancrel Veneto e Confassociazioni**, a un progetto **informativo/formativo** oltre che per i Revisori Legali anche per tutti gli addetti ai lavori.

L'evento è stato fortemente voluto anche, ma non solo, al fine di poter aprire un dibattito sulle opportunità del PNRR, unica occasione di sviluppo anche di singoli territori (*di più piccole dimensioni*) molte volte dimenticati.

L'idea informativa/formativa mira all'impostazione di una nuova strategia di sviluppo nell'organizzazione della struttura operativa di ogni singolo Professionista, Operatore Economico ed Ente Pubblico, al fine di poter avere ade-

quate conoscenze dei programmi finanziari da cui dipendono l'emanazione di bandi e misure di intervento per la realizzazione di nuovi investimenti in ambito Pnrr.

A tal proposito è utile riepilogare alcuni concetti fondamentali (*"repetita iuvant" in questo caso ci sta*) su informazione e formazione sui quali abbiamo maggiormente focalizzato la nostra attenzione (ovviamente non soltanto per il Pnrr). Partendo dall'**informazione (attività diretta a fornire conoscenze)** che da un punto di vista pratico - e non soltanto - è di fondamentale importanza. Infatti, abbiamo pensato ad una struttura che possa dare un concreto aiuto a tutti gli addetti ai lavori:



L'**informazione** consisterà dunque in una trasmissione di contenuti strutturati in maniera organica "**comunicazione dall'emittente al ricettore**". Il contenuto della comunicazione cioè il "**messaggio**", sarà trasmesso attraverso veicoli

che varieranno in funzione di ogni categoria di utente. **La formazione** invece, sarà proposta quale strumento educativo attraverso il quale si dovranno trasferire tutte quelle **conoscenze** utili per l'acquisizione di opportune

competenze, per lo svolgimento di singole attività propositive all'avvio e allo sviluppo della progettazione territoriale nell'ambito del Pnrr (come già detto, indispensabile per gli enti di minore entità).

L'intento è quello di fornire una **formazione** che possa sfruttare tutti i necessari meccanismi di apprendimento e trasmettere quelle che sono le dimensioni essenziali, cioè: **“sapere”** (conoscenze), **“saper fare”** (capacità) e **“saper essere/creare”** (condivisione e lavoro di squadra) al fine di svolgere, ognuno, il proprio ruolo lavorativo con efficienza, efficacia e massima performance. **Formazione** che avrà anche il compito di fornire adeguati strumenti cognitivi per mettere in pratica le proposte e le opportunità messe a disposizione dal Pnrr.

Con tale metodologia l'INRL vuole effettuare un netto cambiamento in ambito formativo passando dalla logica del **“corso formativo”** a quella di **“progetto formativo”**. Per meglio dire si andrà a definire la natura degli argomenti da affrontare, nonché i modi, i tempi e le risorse e i docenti. Una progettazione di attività formativa che porrà al centro del sistema i partecipanti evidenziando e suggerendo loro adeguati insegnamenti.

Con questa ottica porteremo avanti sia **la formazione** che **l'informazione** che potranno essere declinate nei termini di una maggiore responsabilizzazione di tutti gli addetti ai lavori.

I PROGETTI SUL PNRR

Obiettivi

I progetti saranno orientati a fornire un quadro sintetico ed operativo sul Pnrr nonché su tutti gli strumenti finanziari europei, nazionali e regionali messi a disposizione di Enti ed Aziende. In particolare, il programma, si prefigge di trasferire le conoscenze di base per iniziare a progettare la crescita di enti pubblici ed aziende private in coerenza con le linee programmatiche stabilite nel Pnrr.

Naturalmente, oltre ai Revisori Legali, destinatari dei vari corsi formativi saranno: Commercialisti, Funzionari di Enti ed Organizzazioni, Consulenti Tecnici, Imprenditori, Direttori Finanziari, Amministratori Delegati e Project Managers.

Programma

- approfondimenti e studi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR;
- opportune conoscenze sui Fondi UE 2021-2027;
- approccio ai programmi finanziari europei e nazionali;
- Politica di Coesione: risorse finanziarie, obiettivi e metodi;
- strategie per sviluppare programmi d'investimento idonei ad usufruire dei finanziamenti (nell'innovazione, la comunicazione, il networking, la digitalizzazione ed il patrocinio);
- l'importanza del partenariato pubblico e privato;
- monitoraggio e rendicontazione.

Finalità

- approfondire, condividere ed affrontare le problematiche e le implicazioni del Pnrr, al fine di poter meglio affrontare le realtà territoriali ed accelerarne i cambiamenti;
- essere pronti a progettare nuove iniziative per la ripartenza;
- completare ed aggiornare le proprie conoscenze di contenuto e di processo per migliorare le proprie performance;
- confrontarsi con le esperienze dei docenti, dei professionisti e degli altri partecipanti per l'arricchimento delle proprie competenze;

Vantaggi

- Possibilità di identificare i punti di forza e di debolezza in ogni assetto di governance alla luce della normativa, delle conoscenze e delle practices più avanzate oltre alle sfide strategiche per affrontare, valutare ed attuare i cambiamenti necessari.



Intervista al Presidente del CNEL Tiziano Treu

Nel PNRR è cruciale coinvolgere i professionisti



A cura di Andrea Lovelock

Tiziano Treu, attuale Presidente del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), politico e giuslavorista tra i più apprezzati, è stato ministro del lavoro e della previdenza sociale nel Governo Dini e nel Governo Prodi, nonché ministro dei trasporti nel Governo D'Alema. Ed oggi è tra i più convinti sostenitori della valenza delle professioni nel sistema economico italiano: la sua vicinanza alle istanze dei professionisti è motivo di orgoglio e conforto per l'Inrl e per tutti i revisori legali che in questa figura così carismatica nel panorama politico-economico del paese, hanno trovato un autorevole assertore del ruolo cruciale che il mondo professionale potrà avere nell'attuazione del PNRR. L'importanza di questo ruolo è stata ribadita nel recente convegno promosso dall'Inrl proprio nella sede del Cnel, ai primi di marzo, incentrato sul PNRR e sui progetti degli enti locali, di cui diamo ampio risalto in un'altra parte della rivista.

D. Dall'emergenza covid alla tragedia destabilizzante della guerra in Ucraina: a suo giudizio quali rischi potranno insorgere per l'assetto economico-sociale del sistema-paese? Quali effetti a breve e lunga scadenza?

“L'emergenza covid ci ha colpito duramente e stiamo uscendo soltanto ora con strascichi tutti da verificare, mentre questa guerra in Ucraina è una vicenda storica drammatica ed almeno non ancora controllabile, né tantomeno verificabile. Col covid la scienza ha fatto miracoli coi vaccini e sta favorendo un epilogo condiviso. La guerra è una sorta di... cigno nero: stiamo tutti aspettando il

documento di economia e finanza che dovrebbe fornire elementi di giudizio e previsione, ma è bene dire che l'incertezza è totale. L'unica certezza che stiamo ribadendo al tavolo del partenariato è che bisogna accelerare sul Pnrr, ed in particolare in merito alla questione energetica, fortemente connessa con la vicenda dell'aggressione russa in Ucraina: in altre parole occorre acquistare più indipendenza ed in Europa questa priorità, fortunatamente l'hanno messa a fuoco. Se non hai autonomia non hai sovranità.”



Tiziano Treu

D. Quale compito può svolgere un organismo come il Cnel, che Lei presiede, per la ripartenza del paese, e quali incognite andranno risolte non appena questi due eventi così dirompenti volgeranno ad un auspiciato epilogo ?

Noi come Cnel e come attori propositivi al tavolo di partenariato abbiamo messo al lavoro ben 9 gruppi di riflessione che stanno coinvolgendo concretamente le molteplici associazioni interessate. E siccome la fase attuativa del PNRR non si può fare solo a Roma, ma coinvolge centinaia di amministrazioni locali, associazioni e professionisti, il Cnel intende svolgere una azione di consapevolezza. Rendiamoci tutti conto che quella del PNRR è una macchina complicatissima, ma deve andare a pieno ritmo in tempi rapidi, perché ci sono delle scadenze da rispettare. Mobilitare tutte le energie di gruppo e istituzionali è un dovere di organismi come il nostro, anche perché deve esserci in tutti noi la consapevolezza che il Piano, per l'Italia intera, è una opportunità unica."

D. Pnrr e progetti degli Enti Locali: quale ruolo potranno giocare figure professionali come quella dei revisori legali, che lei stesso ha 'chiamato a raccolta' nel recente convegno organizzato dall'Inrl?

"L'attuazione del piano, a mio avviso, richiede una maggiore capacità progettuale ed un'expertise di cui l'Italia, purtroppo, è carente soprattutto nei piccoli comuni e nelle piccole e medie imprese: il Piano prevede tutte attività che avranno bisogno di un sostegno tecnico continuo e di un controllo contabile all'insegna della trasparenza. Ecco perché il Cnel ha chiamato a raccolta tecnici e professionisti per espletare al meglio un'opera di sussidiarietà: ed abbiamo suggerito e richiesto in modo molto chiaro che le amministrazioni locali diano più fiducia e deleghe alle professioni e tra queste ci dovrà essere anche quella dei revisori legali."

D. Quali sono, secondo lei, le insidie che dovranno essere azzerate nella gestione dei 79 miliardi di euro che rappresentano la 'dote' del Pnrr a disposizione di Regioni e Comuni?

"Tra le insidie più pericolose ci sono i ritardi, la lunghezza delle procedure. Anche se ci sono stati due specifici decreti sulla semplificazioni, permangono ancora ambiti dove la lentezza burocratica persiste e intralcia... Poi c'è anche una serie di freni non procedurali, ma squisitamente istituzionali: ad esempio alcune Regioni stanno

contrastando alcuni interventi; nello specifico hanno posto delle moratorie negli investimenti per l'energia. Ma bisogna ragionare lucidamente, considerando che progettare e gestire rappresentano azioni molto complesse: da qui la necessità di assumere tecnici. In tal senso anche la Cassa Depositi e Sogei hanno messo a disposizione degli aiuti, che riguardano i Comuni sopra i 30mila abitanti, ma c'è da lavorare anche sui piccoli Comuni quelli piccoli che non riescono a tenere il passo della tempestività richiesta dal PNRR. Tanto è vero che gli aiuti a loro stanno arrivando dalle province che se ne fanno carico. E poi c'è il ruolo non certo marginale che devono giocare gli istituti bancari. Mi auguro che il tutto venga messo a regime in tempi brevi."

D. Da tempo il mondo dei professionisti si batte per l'equo compenso: ritiene che il Pnrr possa essere un'opportunità per rilanciare istanze come questa, dal momento che l'operato di professionisti contabili sarà cruciale per il buon esito dei progetti?

"Avevo seguito la vicenda dell'equo compenso, partendo dalle istanze degli avvocati, già prima dell'emergenza pandemica. Ora queste istanze rimangono d'attualità e non c'è dubbio che si tratta di un problema da istruire: il primo passo da compiere spetta alle aziende ed alle piccole amministrazioni locali che si devono avvalere in modo intelligente dei professionisti. Non basta convocarli, ma serve una reale, concreta collaborazione organica. Avere poi una garanzia dalle amministrazioni di essere compensati adeguatamente, mi sembra che sia una legittima rivendicazione. E mi auguro proprio che ci sia un pieno riconoscimento delle consulenze professionali che gli enti locali e il sistema delle PMI dovranno adottare per velocizzare il loro sviluppo e quello di tutto il paese."



Nella foto Villa Lubin, sede del Cnel

Visto di conformità negato ai Revisori Legali osservazioni e possibili iniziative



Di Giovanni Cinque - *Avvocato, Consulente Legale Inrl*

La vicenda è nota. L'art. 5 del decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021, aveva finalmente inserito i Revisori Legali tra i professionisti legittimati al rilascio del visto di conformità. Di conseguenza, in tutta Italia, numerosissimi Revisori Legali si erano iscritti al suddetto elenco ed avevano validamente esercitato la relativa facoltà. Cionondimeno la legge di conversione n. 215 del 17 dicembre 2021, ha soppresso l'articolo suddetto contenuto nel provvedimento d'urgenza. La conseguenza, inevitabile, è stata che le direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, investite delle ricadute di un simile ribaltamento su tutto il territorio nazionale, hanno rilasciato comunicazioni massive di revoca delle iscrizioni all'elenco dei professionisti legittimati al rilascio del visto di conformità nei confronti di tutti quei Revisori Legali *medio tempore* inseriti, che avevano appena cominciato ad offrire il loro qualificato contributo.

Allo stesso modo, a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione, le direzioni regionali delle Entrate hanno rigettato ogni altra istanza proveniente dai Revisori Legali d'iscrizione al summenzionato elenco.

Per mettere in discussione la legittimità dell'esclusione e/o cancellazione dei revisori legali dalle categorie professionali che possono rendere il visto di conformità e l'asseverazione delle dichiarazioni dei redditi (per la compiuta definizione di queste attività cfr. artt. 2 e 3 del D.M. 31/5/1999 n. 164), occorrerebbe anzitutto discutere della legittimità dell'art. 35 comma 3 del D.Lgs. n. 241/97 nella parte in cui si limita ad abilitare le sole categorie professionali elencate (ad altri fini) nelle citate disposizioni del DPR 322/98, senza aggiungere ad esse anche i revisori legali. Questa, infatti, è la previsione di legge da cui deriva la disparità di trattamento. Sotto questo profilo la questione di costituzionalità potrebbe essere eccepita nel corso di qualunque giudizio promosso avverso un provvedimento di diniego di iscrizione di un revisore legale nell'elenco dei certificatori, indipendentemente dalla questione afferente alla vicenda della conversione del decreto legge.

Vale la pena osservare che la conversione in legge del D.L., secondo quanto stabilito dalla Costituzione, ne stabilizza gli effetti originariamente solo temporanei, sicché si potrebbe per questo sostenere che la soppressione di alcune disposizioni del Decreto in sede di conversione è cosa diversa dalla sua mancata conversione e che, dunque, la stabilizzazione dell'efficacia del D.L. determinata dalla sua conversione si espande a tutto il D.L., anche alle parti originariamente in esso contenute e poi soppresse dalla legge di conversione. Una simile prospettiva si potrebbe legare a quanto stabilito dall'art. 15 comma 5 della l. n. 400 del 1988 secondo cui le modifiche al D.L. apportate in sede di conversione producono effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione salvo che questa non disponga altrimenti: se non retroagiscono le aggiunte o le modifiche, non dovrebbero retroagire neanche le soppressioni.

Si aggiunga che l'atto amministrativo è direttamente vincolato alla legge e che dunque, per il principio di legalità, ciò che stabilisce l'art. 15 della l. n. 400 del 1988, anche se fosse in ipotesi non conforme all'art. 77 Cost., dovrebbe essere comunque applicato dagli organi della p.a.

Per cui, secondo tale opzione interpretativa, potrebbe configurarsi una successione temporale tra norme di legge nel tempo paragonabile all'abrogazione e, pertanto, si potrebbe far valere il diritto di mantenere l'iscrizione per coloro i quali l'abbiano conseguita in vigenza del solo D.L. Da altro angolo visuale, senza distinguere tra le fattispecie di cancellazione a seguito d'iscrizione e diniego alla domanda d'iscrizione, la disposizione abrogativa in commento sembra porsi in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., che deve sempre ispirare la funzione legiferativa. In questo senso la fugace legittimazione riconosciuta ai revisori legali di apporre il visto di conformità, come la sua repentina cancellazione non sembrano avere nulla di "ragionevole" nel senso imposto dal dettato costituzionale.

Autonomia negoziale e concorsualità negli accordi di ristrutturazione dei debiti



Di Roberto Belotti – Dottore Commercialista, Revisore Legale *

L'ingresso nell'ordinamento concorsuale per effetto del d.l. 35/05 e la singolare evoluzione normativa dell'istituto di cui all'articolo 182-bis L.F. hanno evidenziato la struttura del tutto particolare degli accordi di ristrutturazione del debito, evidenziandone la natura al tempo stesso negoziale, basata sul consenso delle parti, e giudiziale, in quanto inserita nelle norme sul fallimento.

Secondo l'interpretazione prevalente, gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis L.F. appaiono quelli di un istituto "a geometria variabile" la cui struttura muta a seconda del contenuto concreto delle pattuizioni tra il debitore ed i suoi creditori che possono essere le più svariate, avendo il legislatore lasciato alle parti la massima libertà (cfr. C. Trentini, Piano attestato di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti, WKI, Milano 2016, pag. 138). La norma nulla dice circa il contenuto degli accordi, ma non si tratta di una dimenticanza del legislatore bensì il frutto di un preciso intento e cioè quello di riservare all'autonomia privata il più ampio potere di scelta (M. Fabiani, Diritto fallimentare, Bologna 2011, pag. 688). Sta di fatto che la prescrizione del nuovo articolo 182-bis L.F. dispone che l'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, precisando in tal modo che il ricorso venga presentato da un "imprenditore" che sia "in stato di crisi". L'accordo di ristrutturazione in effetti non è né può essere uno strumento per ottenere una rinegoziazione del proprio indebitamento al solo scopo di trarne vantaggio, ma esclusivamente un supporto adottabile dall'impresa la cui finalità è quella di evitare che la crisi si trasformi in insolvenza irreversibile, compromettendo quei valori aziendali (*going concern*) che sono il vero fattore la cui salvaguardia viene perseguita dal legislatore (F. Rolfi, E. Stanuovo Polacco, R. Ranalli, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Giuffrè editore 2017, pag. 24).

Ne deriva che la sussistenza della situazione di crisi costituisce un presupposto fondamentale per la presentazione dell'iniziativa che contempla il sacrificio parziale, seppur volontariamente negoziato, degli interessi dei creditori, la cui valutazione dovrà essere effettuata con particolare attenzione da parte del tribunale.

Il contenuto dell'accordo o degli accordi che il debitore/imprenditore può raggiungere con i propri creditori per presentare una domanda omologabile ai sensi dell'articolo 182-bis L.F. deve essere stipulato "con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti", posto che nel computo si debbano includere tutti i crediti, sia scaduti che non scaduti, visto che il pagamento dei creditori estranei deve essere effettuato integralmente (entro 120 giorni dall'omologa per quelli scaduti ovvero entro 120 giorni dalla scadenza, per i crediti non scaduti alla data dell'omologazione).



*professore a contratto presso l'Università Cattolica sede di Brescia, componente del Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali presso il MEF

Per quanto attiene al contenuto, si tratta in sostanza di un foglio in bianco con una percentuale minima predefinita da raggiungere che va intesa come tale e non come maggioranza, in quanto in questo caso non esiste una minoranza vincolata dalla volontà degli altri, considerato che il raggiungimento della percentuale va calcolato non per teste ma per quote (Rolfi, Stanuovo Polacco, Ranalli, cit., pag. 82).

È opinione comune che oltre alle intese aventi per oggetto l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti e simili, a partire dal d.l. 83/15, sia possibile ricomprendere nel novero delle fattispecie plausibili tutta una serie di accordi stragiudiziali che si sono andati sviluppando nella prassi, tra cui accordi dilatori, *pactum de non petendo*, postergazioni, remissioni totali o parziali dei debiti, contratti di cessione dei beni ai creditori, accordi per la conversione del credito in capitale di rischio, accordi di nuova finanza o di ristrutturazione delle linee di credito ovvero dei crediti già a rientro, cartolarizzazione dei crediti etc. (Trentini, cit., pag. 128).

Nella pratica la forma più frequente di ristrutturazione è verosimilmente rappresentata dalla cessione d'azienda o di un suo ramo ad una società di nuova costituzione (cd. *newco*) a cui vengono trasferiti degli asset, lasciando gli impegni in capo alla cedente (denominata *bad company*); di regola la cessione è preceduta da un contratto di affitto d'azienda in cui si prevede l'imputazione dei canoni, in ipotesi di successivo acquisto, al prezzo previsto in caso di trasferimento. La citata soluzione consente di evitare il subentro nei debiti aziendali, posto che l'articolo 2560 c.c. non si applica in caso di affitto d'azienda, e allo stesso tempo si pone come premessa per portare a conclusione le trattative con i creditori durante l'affitto.

La norma chiarisce che la ristrutturazione dei debiti è l'unica finalità che connota la causa dei negozi, con la conseguenza che non necessariamente devono essere soddisfatti in tutto o in parte i creditori (cfr. G. B. Nardecchia, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed il procedimento per la dichiarazione di fallimento, in *Fall.*, 2008, pag. 703), in questo senso infatti nulla esclude che il contenuto degli accordi possa avere natura totalmente remissoria oppure semplicemente dilatoria. Affinché possa pervenirsi ad una soluzione della crisi è necessario ed è sufficiente poter compiere una valutazione prognostica circa il suo superamento mediante gli accordi raggiunti con una certa percentuale dei creditori; ciò che conta è che la crisi venga superata e l'equilibrio finanziario ripristinato. La funzione degli accordi quindi non è quella, tipica degli accordi di

salvataggio, della preservazione e della continuazione dell'azienda o dell'attività di impresa, bensì quella della soluzione della crisi, non diversamente da quella che è stata sempre storicamente la causa dei concordati stragiudiziali (cfr. L. Boggio, Gli accordi di salvataggio delle imprese in crisi, Milano 2007 pag. 133).

Ai fini dell'omologazione, gli accordi devono essere necessariamente accompagnati da un piano (pubblicato sul Registro delle Imprese) redatto con le stesse *modalità* previste per il piano attestato; il contenuto che non può mancare è quello relativo agli elementi del piano economico/finanziario necessari perché lo stesso possa apparire idoneo a consentire l'esecuzione degli accordi (S. Di Amato, Diritto della crisi d'impresa, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2021, pag. 281). Il piano è un atto del debitore, ma rappresenta il presupposto degli accordi, e per tale ragione, deve essere conosciuto dai creditori, come si desume dal fatto che nel caso di modifiche sostanziali al piano, il debitore deve chiedere il rinnovo del consenso ai creditori che hanno sottoscritto gli accordi.

Naturalmente il piano non si deve limitare alla descrizione del trattamento dei creditori perché deve anche dar conto delle modalità con le quali lo si intende eseguire: vi è pertanto anche un contenuto riferito alle prospettive di adempimento.

Alla domanda di omologa deve essere allegata la relazione di un professionista indipendente, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 comma 3 lettera d) L.F. che attesti la sostanziale veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo stesso che si risolve in concreto in una valutazione circa l'idoneità dell'attivo disponibile all'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal piano, fermo restando la necessità che i creditori estranei siano pagati integralmente (cfr. Guiotto, L'attestazione negli articoli 67 e 182-bis, profili comparativi, in *Il Fallimento*, 2014 pag. 1029).

Il legislatore infine non ha dettato alcuna disposizione con riguardo alle modalità di adempimento, agli eventuali inadempimenti e le relative conseguenze; l'articolo 182-bis L.F. infatti, si conclude con la disciplina del reclamo, dopodiché non esiste altra norma che si occupi anche solo incidentalmente della fase esecutiva, il che rende la ricostruzione piuttosto complessa.

L'accordo o gli accordi di cui all'articolo 182-bis L.F., si salderanno poi dal maggio 2022 con il Codice della crisi d'impresa dell'insolvenza (CCII) che le qualifica come strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione e come procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza (così nella rubrica della sezione II, titolo IV).

L'organo di controllo

Sindaci e revisori devono segnalare se è bene nominare un risanatore



di Simone Brancozzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale e Docente Inrl*

I collegi sindacali o il revisore vengono investiti del ruolo di sentinella della continuità aziendale con una responsabilità gravissima in caso di inerzia o di inadeguatezza nella ponderazione della situazione aziendale. È la conseguenza più rilevante per l'organo di controllo, tra quelle previste dal DL. 118/2021.

Sindaci e revisori, dopo l'introduzione dell'articolo 15, saranno tenuti a ponderare bene la situazione della società al momento dell'accettazione dell'incarico e soprattutto la congruità del tempo a disposizione per svolgere l'incarico. Inoltre, dovranno avere nella loro "cassetta degli attrezzi", in aggiunta ad una consistente conoscenza dei principi Isa Italia e Oic, anche un "Cruscotto di Controllo" che li aiuti a monitorare la continuità aziendale. Dovrebbero già tenerne conto, alla luce degli articoli 2043 e 2086 secondo comma c.c., per eliminare o quanto meno limitare le loro responsabilità patrimoniali ex art 2407 c.c. in caso di futuro fallimento dell'azienda.

Quali potrebbero essere gli elementi che gli organi di controllo dovrebbero prendere in considerazione ai fini del loro intervento secondo gli obblighi ora previsti dall'articolo 15 del DL 118/2021?

La risposta è importante, perché la norma impone a sindaci e revisori un'attività preventiva, alla quale non sono particolarmente utili gli indici sulla crisi d'impresa elaborati sinora, che hanno una finalità diversa. Qualora, ad esempio, si decidesse di utilizzare gli indici di allerta, emanati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in ottemperanza all'articolo 13 del Dgls 14/2019, si rischierebbe di effettuare una segnalazione tardiva. Questi indici, infatti, sono stati creati per delimitare la soglia del *fumus decoctionis* e segnalarne il suo superamento, mentre l'articolo 15 del D.L. 118/2021 chiede espressamente all'organo di controllo una vigilanza *preventiva*, con segnalazione da effettuarsi prima che gli

equilibri economico finanziari siano stati intaccati.

Sicuramente gli organi di controllo dovranno constatare l'eventuale esistenza o meno di ulteriori fattori di crisi:

- Liti fra soci;
- Scarsa armonia fra i membri del consiglio di amministrazione;
- Una perdita della soddisfazione della clientela;
- Uno scarso contributo al fatturato di nuovi prodotti o servizi;
- La mancanza di un clima aziendale positivo;
- L'incapacità di innovare;
- L'assenza di attività di formazione;

La presenza di una o più di queste situazioni, abbinata alla progressiva diminuzione della redditività aziendale, possono costituire elementi di particolare criticità tali da indurre l'organo di controllo ad intervenire.

La presenza di fattori di crisi può essere evidenziata, per esempio, da una diminuzione del Ccn (capitale circolante netto) quando non addirittura di un Ccn negativo oppure da un rapporto fra i debiti dei terzi e il capitale proprio che sia superiore a 4. Quanto poi alla diminuzione della redditività, può essere indicata, per esempio, da un trend decrescente del Roi, da un'incidenza superiore al 2% degli oneri finanziari sui ricavi oppure da un concomitante appesantimento della situazione finanziaria.

A tutti è ben chiaro ormai che i principali fattori primari di crisi sono di carattere qualitativo e non quantitativo. Pertanto questi fattori non si possono evincere dalla semplice lettura del bilancio. Adesso l'articolo 15 del DL 118/2021 richiede ai sindaci e ai revisori di mettere in campo una solida cultura aziendale e una robusta conoscenza degli strumenti delle scienze aziendali utilizzati per il controllo qualitativo. È il caso, per esempio della Balanced Scorecard, così come è stato suggerito anche dal documento sulle linee guida per la costruzione del Business plan redatte dall'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Milano.

Chiusura del progetto di Bilancio 2021 ed approccio professionale del Revisore



di **Giusto Balletta**, *Revisore legale* ¹

e di **Giuseppe Castellana**, *Revisore legale, Componente Consiglio Direttivo INRL* ²



L'evento Covid-19 è un fenomeno di incertezza diffusa che rende molto difficile per gli amministratori fare previsioni sufficientemente attendibili su costi, ricavi e flussi di cassa, sia nel breve che nel medio periodo.

Il Governo italiano, con un recente provvedimento, ha temporaneamente prolungato il termine emergenziale al 31 marzo 2022, ma purtroppo allo stato attuale non si è in grado di sapere quando l'emergenza sanitaria terminerà e quando ci sarà la ripresa a pieno regime delle attività. In tale ottica e per quanto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021, si palesano forti dubbi sul presupposto della continuità aziendale e soprattutto gli effetti determinanti dalla sospensione delle conseguenze della perdita d'esercizio intervenuta con il decreto legge n°23 del 2020, convertito in legge n° 40/2020.

Nello specifico, il disposto normativo ha previsto *tout court* che per le perdite rilevate nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, non trovino applicazione i seguenti articoli del Codice civile:

- 2446 - *Riduzione del capitale per perdite - secondo e terzo comma,*
- 2447 - *Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale*
- 2482-bis - *Riduzione del capitale per perdite, quarto, quinto e sesto comma,*
- 2482-ter - *Riduzione del capitale al disotto del minimo legale*

e soprattutto non operi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484 - *Cause di scioglimento*, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies - *Scioglimento*, sempre del Codice civile.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al **quinto esercizio successivo**, e l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate.

Pertanto, ad oggi la sterilizzazione delle perdite d'esercizio rilevate **al 31 dicembre 2020** soggiace a questa normativa:

- a) Vvige la disapplicazione della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale;
- b) è prolungato il termine utile a neutralizzare le perdite superiori a un terzo del capitale sociale (articoli 2446 e 2482 bis Cc) da un esercizio fino al quinto esercizio successivo a quello in cui sono emerse le perdite patologiche;
- c) è consentito posticipare al quinto esercizio successivo la neutralizzazione delle perdite di oltre un terzo del capitale, che lo riducono al di sotto del minimo legale;
- d) è disapplicata (temporaneamente) la causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale per un periodo di cinque esercizi;
- e) occorre dare evidenza nella nota integrativa delle perdite oggetto delle nuove disposizioni temporanee e di specificare in appositi prospetti la loro origine e le movimentazioni intervenute nell'esercizio, per tenerle distinte da eventuali perdite future che - se registrate nel prossimo quinquennio - non possono godere del beneficio (almeno allo stato attuale delle norme).

Nello specifico riteniamo sia utile rimarcare come il disposto normativo, emanato in una fase di emergenza, sia stato posto in essere a tutela delle società che hanno registrato perdite consistenti sino all'azzeramento del

¹ Amministratore unico di AB revisioni s.r.l.

² docente a. c. di Contabilità pubblica e controlli amministrativi e contabili presso l'università degli studi La Sapienza di Roma

patrimonio netto, e comunque in un contesto storico che ad oggi appare troppo generalizzato, essendo interessate tutte le società di capitali. Invero, oggi, la lettura di questo dispositivo appare - forse - troppo garantista, ed in vista della chiusura del bilancio al 31 dicembre 2021, merita senz'altro una valutazione e una riflessione molto approfondita.

Per affrontare l'argomento, soffermiamo la ns. l'attenzione e la riflessione sul seguente punto.

Se al 31 dicembre 2021 si manifestasse una perdita che aumenti ulteriormente il deficit patrimoniale, che cosa devono fare gli organi di amministrazione e i revisori legali, in relazione alla salvaguardia (se e laddove ancora possibile) dell'integrità e della continuità aziendale ?

A tal fine riprendiamo e rammentiamo un concetto assai caro ai cultori della materia, ovvero, la definizione della continuità aziendale, che deve guidare sia i professionisti sia gli amministratori nella migliore e più rispondente rappresentazione della realtà aziendale. La **continuità aziendale** è connaturata all'intero sistema del diritto societario ai sensi dell'articolo 2423-bis del Codice Civile che così recita: *"la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nelle prospettive della continuazione dell'attività"*.

Riteniamo altresì di evidenziare il Principio contabile n° 11, emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità - *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio* - e segnatamente i paragrafi 21 - 24. Tale principio prevede che, nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a **costituire un complesso economico funzionante**, destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, *relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio*.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, **siano identificate significative incertezze** in merito a tale capacità, **nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate**, nonché ai **piani aziendali futuri per fare fronte a tali rischi ed incertezze**. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

La valutazione dei presupposti di continuità è di fondamentale importanza, sia per il revisore che deve esprimere un giudizio sul bilancio, sia per il collegio sindacale che è l'organo deputato a vigilare sul rispetto della legalità.

Tuttavia, è bene rammentarlo, la responsabilità della **verifica dell'esistenza della continuità aziendale** spetta agli **amministratori**.

La continuità aziendale, che sotto il profilo contabile è presupposto per la redazione del bilancio, è garantita *ex lege*, ma rimangono tuttavia inalterati, ex articolo 2086 del Codice Civile, i doveri degli amministratori di dotare la società di adeguati assetti organizzativi che siano in grado di rilevare tempestivamente i segnali di crisi dando tempestive risposte. Gli amministratori devono prontamente dar luogo alla valutazione della crisi indotta dall'epidemia Covid-19 nell'ambito di un piano d'emergenza, e devono quindi misurare e valutare i danni subiti (i.e. riduzione dei ricavi, difficoltà dei fornitori per garantire gli approvvigionamenti, perdita di clienti, tensioni di liquidità per perdita dei flussi di cassa) e stimare la propria capacità di fronteggiare la crisi utilizzando le informazioni disponibili sulle misure governative di aiuti e ammortizzatori sociali, nonché adottando provvedimenti interni quali, a titolo esemplificativo, rinegoziazioni delle condizioni con i creditori, riprogrammazione produzione, scorte e investimenti.

La situazione sanitaria attuale, manifestatasi in maniera prorompente proprio alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021, ripropone in maniera ancora più stringente una attenta valutazione del comparto aziendale, in chiave di integrità **prima**, e di continuità **dopo**.

L'approccio professionale di revisione e di controllo al quale siamo - e saremo - più responsabilmente chiamati, è caratterizzato *in primis* dalla scelta dell'impresa degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili all'insegna di modelli di *risk governance*. Il fine ultimo è sicuramente quello di preservare un contesto economico (l'azienda) in grado di generare risultati reddituali e finanziari soddisfacenti, in risposta alle aspettative dei portatori di interesse interni ed esterni.

Ad oggi non vi sono disposti normativi che consentano una ulteriore sterilizzazione della perdita d'esercizio dell'anno finanziario 2021 e - a maggior ragione - si ritiene che debba essere posta in essere un'analisi accurata e determinata dei conti economici e patrimoniali, al fine di dare un'interpretazione più rispondente dell'aspetto contabile dell'impresa, ed agire responsabilmente e di conseguenza.

Una valutazione alla quale saremo chiamati ad esercitare i nostri controlli ed a esprimere la nostra professionalità, rappresentando essa stessa un cambiamento culturale in chiave professionale, trae la sua origine dall'analisi del **processo finanziario** - aspetto pressoché assente nelle

PMI - che risulta indispensabile realizzare per monitorare, oltretutto utile per comprendere, quali possano essere i migliori interventi correttivi da far adottare al comparto aziendale.

L'attività professionale di controllo deve valutare la solidità finanziaria della realtà economica, basando l'analisi sui dati degli esercizi passati, ma valutando i dati correnti e costruendo proiezioni sui fabbisogni degli esercizi futuri, attraverso proiezioni di breve periodo, ed attraverso la stesura di un piano strategico, che contempli ovviamente proiezioni di medio e lungo termine.

In altri termini, il professionista incaricato deve valutare la "forza" finanziaria che l'impresa è in grado di esprimere, partendo da un'analisi dei dati contabili storici, ma ponendo in essere gli strumenti di monitoraggio e controllo di tipo prospettico nonché la predisposizione di un piano industriale.

All'attività di monitoraggio dei flussi si deve aggiungere l'analisi sui processi aziendali, al fine ultimo di misurare la solvibilità e la solidità dell'impresa. Rammentiamo che l'attività professionale deve essere condotta al fine di esitare un giudizio, sull'organizzazione contabile per i seguenti aspetti determinanti del comparto aziendale, ovvero:

- a. la situazione economica, finanziaria e patrimoniale;
- b. il profilo di rischio;
- c. l'equilibrio finanziario.

L'attività di indagine per gli elementi distintivi evidenziati sono sostanzialmente conoscenze e competenze, oltre al presupposto dell'**indipendenza**. Per l'indipendenza, è possibile fare un esplicito richiamo alle due differenti chiavi di lettura del concetto di indipendenza, ovvero, l'**indipendenza mentale** e l'**indipendenza formale**. A ciò si aggiunga il concetto, espresso dai principi italiani di valutazione, relativamente all'**indipendenza di giudizio**.

L'**indipendenza mentale** enfatizza l'atteggiamento che il professionista deve mantenere nello svolgimento del proprio incarico. In tal caso, egli dovrebbe agire senza alcuna restrizione psicologica, libero quindi da qualunque condizionamento. L'indipendenza mentale potrebbe garantire un differente approccio nel processo valutativo, di tipo creativo-intuitivo, migliorando la fase dell'indagine, sia con riferimento alla dimensione economico-finanziaria dell'impresa, sia rispetto alla sua dimensione organizzativo-manageriale. Affinché ciò possa concretizzarsi, è comunque indispensabile acquisire una *forma mentis* in funzione della quale l'indagine non può limitarsi a una mera ed asettica lettura degli eventi passati e correnti, quanto piuttosto essere il frutto di un approccio critico dei mede-

simi eventi in un'ottica prospettica, al fine di scorgere, in modo tempestivo, eventuali segnali di difficoltà finanziaria dell'impresa e comprenderne il loro carattere fisiologico o patologico.

L'**indipendenza formale** attiene principalmente al comportamento deontologico del professionista, chiamato a esprimere un proprio giudizio in merito all'aspetto economico, finanziario e patrimoniale dell'impresa analizzata.

L'**indipendenza di giudizio** presuppone essenzialmente che il professionista operi senza alcun condizionamento economico e senza ottenere tornaconti economici diretti e indiretti.

Per una migliore qualificazione dell'approccio professionale è necessario inoltre che nello svolgimento dell'incarico di revisore siano altresì rispettati i seguenti dettami:

- **integrità professionale**, adottando rettitudine nello svolgimento dell'incarico e rispetto delle leggi, norme e regolamenti;
- **obiettività**, che contraddistingue il professionista che opera in piena neutralità, senza agire in conflitto di interessi con riferimento sia all'accettazione dell'incarico, sia all'esecuzione dello stesso;
- **competenza professionale**, in relazione alla quale si dovrebbe accettare un incarico per il quale si possiedono conoscenza e competenze sufficienti.
- **riservatezza**, evitando la diffusione di informazioni e di notizie che concernono il cliente, nonché di elementi che possono emergere dall'analisi finanziaria.

Alla luce della nuova formulazione dell'articolo 2086, comma 2, del Codice civile, il professionista revisore legale, soprattutto nel caso in cui rivesta (anche) la carica di sindaco, deve prestare un'attenzione fondamentale sulla struttura organizzativa riguardante le unità lavorative ed i componenti dell'organizzazione a cui vengono assegnati i compiti. È bene quindi che, nell'attività professionale, il revisore e (ancor più) il sindaco tengano in debita ed attenta considerazione le risultanze che emergono dall'organizzazione, in relazione alle migliori pratiche sviluppate dal *management* aziendale per la gestione ed il coordinamento del personale. Si tratta, in buona sostanza, di verificare che l'Amministrazione abbia provveduto a correttamente individuare la forza lavoro impiegata nell'impresa, sia in termini quantitativo-numeriche, sia qualitativo-professionali, stabilendo se la suddetta forza lavoro possa ritenersi coerente con le reali esigenze lavorative e dimensionali dell'impresa, e quindi che sussista l'adeguatezza del sistema organizzativo.

Una seconda importante variabile dell'assetto organizzati-

vo ed amministrativo è rappresentata dai sistemi operativi, a tal proposito sarebbe bene soffermarsi, in particolare, sull'esistenza di un sistema di pianificazione, programmazione e controllo, indispensabile nei processi di definizione di obiettivi e strategie di medio-lungo ed anche di breve periodo. Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo dovrebbe favorire percorsi di ricerca della soluzione più idonea agli scopi che ci si prefigge, tra una serie di alternative. Risulta quindi fondamentale verificare se l'impresa sia dotata o meno di detto sistema, al fine di poter comprendere quale possa essere il processo a monte di qualunque decisione aziendale. Attraverso la conoscenza del sistema di pianificazione e controllo è possibile avere contezza di come sia strutturato il sistema direzionale in azienda, utile a comprendere quali siano gli strumenti a disposizione del *management*, per potere mappare e monitorare lo svolgimento della gestione nel rispetto dei principi della redditività, efficienza, produttività, non tralasciando le valutazioni sull'*“ambiente di rischio”*.

Il professionista incaricato dovrebbe verificare quindi la *“gestione strategica”* dell'impresa, che va valutata in relazione ai processi posti in essere, volti a migliorare il coordinamento tra la *mission* aziendale, gli obiettivi, le scelte strategiche e i fattori produttivi materiali e immateriali di cui si dispone, prestando particolare attenzione alla componente umana.

La gestione strategica vuol dire infatti essere nelle condizioni di fronteggiare gli eventi esterni e interni all'impresa, affrontando in modo efficiente ed efficace i cambiamenti necessari, ovvero tutte le modificazioni, parziali o radicali, dei piani strategici in precedenza stabiliti. Ma la gestione strategica richiede un differente approccio culturale da parte dell'imprenditore, che deve essere vocato alla *“cultura del controllo di gestione”*, ovvero a un modello con cui è possibile leggere i fatti aziendali, misurarli, per decidere azioni mirate all'accrescimento di valore della realtà economica.

Con il controllo di gestione, si ha l'opportunità di comprendere il funzionamento dell'azienda secondo un atteggiamento più razionale e meno emotivo. Grazie al controllo di gestione sarà possibile anche dotarsi di strumenti in grado di monitorare i dati *in progress* e indagare sui dati a consuntivo e, allo stesso tempo, pianificare la gestione futura rafforzando i propri punti di forza e migliorando i punti di debolezza. Si avrà quindi la possibilità di intervenire su quelle variabili che più direttamente influenzano i risultati della gestione reddituale, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, fronteggiando (o meglio gestendo) in questo

modo, il rischio d'impresa.

Il sistema informativo ricomprende le informazioni grazie alle quali è possibile analizzare, da un punto di vista quali-quantitativo, un determinato fenomeno o evento aziendale. Qualunque evento è frutto di decisioni e azioni interconnesse in un rapporto causa-effetto. Valutare un sistema informativo vuole dire considerarlo adeguato solo qualora sia in grado di sviluppare un idoneo monitoraggio di tutti i fattori, interni ed esterni all'impresa, che potrebbero influenzarne gli andamenti in termini reddituali, patrimoniali e finanziari. Un efficace sistema informativo favorisce inoltre azioni tempestive e mirate nella risoluzione di eventuali problemi risalendo alla causa che li ha generati. All'interno del sistema informativo, è indispensabile individuare i processi comunicativi tra soggetti appartenenti a diversi livelli gerarchici o tra individui di uguale livello gerarchico, ma impegnati in differenti aree di attività.

Le informazioni prodotte efficacemente, ed efficientemente veicolate, supportano in modo tempestivo il processo amministrativo e contabile, che dovrebbe essere in grado di disporre di una serie di indicazioni utili alla gestione dell'impresa. L'impianto amministrativo e contabile, inserito in un'adeguata struttura organizzativa, deve rappresentare per l'imprenditore la variabile interna da cui estrapolare i dati indispensabili ad alimentare il processo decisionale finalizzato al conseguimento degli obiettivi e delle strategie che un sistema di pianificazione e controllo ha definito a monte.

Parlando, in generale, di adeguatezza dei modelli di governance, si dovrebbe riuscire a comprendere il reale bilanciamento tra assetti organizzativi, amministrativi e contabili e il piano industriale ideato dall'impresa, oltre che la correlazione tra i sistemi di supporto decisionali economici e finanziari a disposizione del *management*.

Dopo la premessa relativa alla struttura organizzativa in termini di componenti, si ritiene utile in conclusione fornire un cenno sull'adeguatezza sugli strumenti e meccanismi di controllo interno.

La *performance* degli strumenti e dei meccanismi di controllo interno è riconducibile alla validità delle eventuali procedure per la rilevazione del rischio, per verificare l'efficacia nella fase d'intercettazione di criticità e anomalie rilevanti. Così facendo, l'impresa, con interventi tempestivi, potrebbe ridurre la possibilità di avvicinarsi alla fase del declino irreversibile quale ultimo stadio di una crisi aziendale. Ferma restando l'origine del rischio, interno o esterno, può essere importante stabilire il livello di frequenza o

di ripetibilità dei suddetti rischi, per riuscire a inquadrarli in un modello gestionale in grado di studiare un fenomeno, nel rispetto del principio causa-effetto. La ripetibilità o meno di un evento aleatorio infatti fa sì che l'evento si configuri quale rischio, inteso come ragionevole incertezza sul raggiungimento degli obiettivi. In tale senso, il rischio, pur con la sua imprevedibilità, è più facilmente fronteggiabile attraverso modelli di controllo interno, che prevedano un adeguato *risk assessment* e quindi un oculato *risk management*.

In presenza di un risultato negativo che depauperi, anche ulteriormente, il patrimonio aziendale, il revisore deve procedere ad un'attenta valutazione dei fatti aziendali, individuando *in primis* la natura del disequilibrio economico, ed *in secundis* l'incidenza che la perdita d'esercizio provoca

nello stato patrimoniale. Infatti, risulta fondamentale a seguito di tale operatività, valutare e determinare le risorse finanziarie che possono essere destinate a supporto del debito, al fine di continuare l'ordinaria gestione e conseguentemente considerare il comparto aziendale integro ed in continuità aziendale.

In alternativa, nel caso in cui non vi siano più le condizioni minime economico patrimoniali, **dovute anche alla crisi pandemica e facendo seguito anche al dettato normativo relativo alla sterilizzazione della perdita d'esercizio 2020**, si ritiene che si debba intervenire - senza ombra di dubbio - valutando la necessità di adottare la procedura di liquidazione volontaria, nell'ottica di non aumentare il deficit patrimoniale e di non ingenerare responsabilità personali negli organi sociali.



**Riparte l'Alta Formazione INRL del 2022
con un calendario di 7 incontri di
Formazione Specialistica, da aprile a
giugno, per un totale di 28 ore di
formazione nel corso delle quali verranno
trattati argomenti di grande attualità e
rilevanza professionale.**

**Approfondimenti su temi quali il Terzo settore,
i servizi di assurance, la finanza sostenibile,
la crisi d'impresa ed alcuni ISA Italia.**

L'intero pacchetto di 7 incontri, per un totale di 28 ore di formazione,
ha un costo di € 150,00 + IVA.

Per iscriversi è sufficiente compilare un apposito modulo che sarà reso disponibile presso il sito dell'istituto: www.revisori.it. Per ulteriori informazioni si può contattare la segreteria Inrl:

Tel. 06.6790650 – Email: segreteria@revisori.it :

La riforma del terzo settore, gli obblighi di nomina dei revisori



di Paola Carnevale – Consigliere Nazionale Inrl

Con la riforma del Terzo settore e successivi decreti attuativi gli enti del Terzo settore fin dal 2020 sono obbligati a nominare l'organo di controllo e il revisore legale dei conti e dovranno farlo da subito, al di là dell'istituzione del registro unico nazionale. Nel caso in cui le nomine non siano state effettuate con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019, sarebbero dovute avvenire con la prima assemblea utile, che potrebbe anche coincidere con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020. Una volta che diverrà operativo, le nomine dovranno essere oggetto di pubblicità nel registro unico nazionale del Terzo settore. Si sottolinea che **“il computo dei due esercizi consecutivi debba partire dall'esercizio 2018 sicché la verifica dell'eventuale integrazione dei presupposti dimensionali andrà fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019”**, con la conseguenza che per alcuni enti l'obbligo di nomina decorra già dal 2020.

L'obbligo va circoscritto ai soggetti che oggi abbiano la qualifica di associazione di promozione sociale (APS), organizzazione di volontariato (ODV) e organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), uniche categorie che, in mancanza dell'operatività del Registro unico del terzo settore (RUNTS), possono ritenersi enti del terzo settore.

Ciò significa che possono verificarsi le seguenti situazioni: Fondazioni (Onlus): a prescindere dal superamento o meno dei parametri l'obbligo decorre dal 1° gennaio 2018. APS, ODV e ONLUS che abbiano uno statuto adeguato alle disposizioni previste dal Codice del terzo settore: l'obbligo decorre al superamento dei limiti, per due esercizi consecutivi. In questo caso il periodo di osservazione par-

te dall'esercizio 2018, delineando così un ipotetico primo obbligo, al ricorrere dei requisiti, a partire dall'anno 2020. Alcuni dubbi potrebbero sorgere relativamente alla decorrenza dell'obbligo di nomina per le APS, ODV e ONLUS costituite prima dell'entrata in vigore del Codice del terzo settore e che non abbiano ancora provveduto ad adeguare i loro statuti. Per questi enti far decorrere l'obbligo di nomina già dal 2020 (in caso di superamento dei limiti) comporterebbe delle criticità. L'ente si troverebbe, infatti, ad applicare una norma non prevista dallo statuto e lo stesso organo di controllo nominato si troverebbe a dover vigilare su adempimenti non regolati dalle norme interne dell'associazione. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile (requisiti previsti per i componenti del collegio sindacale delle società). Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Inoltre, si applicano le stesse cause di inleggibilità e decadenza previste per il collegio sindacale delle società (articolo 2399 del codice civile). Il successivo articolo 31 stabilisce poi la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione, sia per le fondazioni che per le associazioni, nel caso in cui siano superati per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti: **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.** All'organo di controllo di cui all'articolo 30 può essere affidata anche la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i membri devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La proposta Inrl per un Elenco Speciale dei Revisori del Terzo Settore

Alla luce di quanto esposto l'INRL, Istituto Nazionale Revisori Legali sta predisponendo, per mano del consigliere nazionale Paola Carnevale che l'ha proposta, una ipotesi di protocollo d'intesa da sottoporre al Ministero delle politiche sociali e del lavoro per l'istituzione di un elenco speciale dei revisori legali specializzati nell'attività di controllo presso gli enti del terzo settore. Il passo da compiere è stato deciso nel corso dell'ultimo consiglio direttivo dell'istituto, come spiega il presidente *Ciro Monetta* "Dal momento che il dl 117/2017, con i decreti attuativi emanati quest'anno, stabilisce l'obbligo da parte degli enti del terzo settore di introdurre la figura dell'organo di controllo, che deve essere costituito da revisori legali iscritti dal registro presso il Mef, ed in virtù del fatto che nei tavoli Isa presso il ministero dell'economia e finanze partecipiamo come Inrl in rappresentanza dei revisori legali, si sta organizzando un tavolo specifico che dovrà elaborare delle linee guida per l'operatività dell'organo di revisione. E in queste ore stiamo elaborando una proposta per la sottoscrizione di un protocollo d'intesa col ministero delle politiche sociali e del lavoro per istituire un elenco speciale."

Come sottolinea lo stesso consigliere nazionale Inrl Paola Carnevale, che ha avuto mandato dal direttivo di predisporre la proposta: "Già da tempo l'Inrl è attenzionato su tale tema avendo costituito una commissione specifica sul terzo settore. E l'esigenza oggi è quella di sviluppare competenze professionali qualificate e qualificanti che possa-

no essere di supporto ed indirizzo a tutti gli enti del terzo settore ed anche quelle forme aziendali che si configurano quali enti senza scopo di lucro ma che svolgono un'attività economica nell'interesse generale di collettività come ad esempio l'assunzione della qualifica di impresa sociale. Da qui la proposta di un elenco speciale dei revisori legali dedicato al controllo contabile degli enti del terzo settore. Segnerà una svolta importante poiché la riforma del terzo settore impone regole contabili e fiscali più stringenti."


Legittimamente soddisfatto anche Luigi Giuseppe Esposito, coordinatore della commissione interna Inrl per il terzo settore, che osserva: "La dimensione raggiunta dal terzo settore, la diversificazione delle attività esercitate in tale ambito, l'interconnessione frequente con la macchina pubblica, la diversa visione strategica, impongono approcci consapevoli sul piano gestionale come sul fronte dei controlli e delle verifiche, in primo luogo della revisione legale. L'impossibilità di omologazione puntuale delle procedure ad altri comparti deve spingere a condotte mirate e specifiche, e men che mai all'uniformazione ove non sia possibile. L'Inrl, che da tempo ha rimarcato le criticità intrinseche dei processi di revisione per gli enti del terzo settore, e spingendo costantemente verso una qualificazione delle competenze, intende anche in questo caso definire il perimetro giusto per offrire professionalità dotate di esperienze congrue e una formazione specifica."



Nella foto Luigi Giuseppe Esposito, coordinatore della commissione interna Inrl



Supporter di



Fonti energetiche alternative, materie prime, sviluppi internazionali, queste alcune delle nuove sfide per le imprese soprattutto **in questo momento di grande complessità globale**:

2 giornate con **economisti, investitori e imprenditori** per confrontarsi sull'attuale situazione economica e individuare le possibili soluzioni, oltre i consueti canali tradizionali.

6-7 APRILE 2022

AZIMUT LIBERA IMPRESA VIRTUAL EXPO

2 giornate **FULL DIGITAL** per aprire nuove strade alle imprese che necessitano di nuovi partner per la propria crescita:

- **credito alternativo** ai canali tradizionali
- **equity** come strumento di crescita
- **fintech**, le soluzioni per la finanza d'impresa
 - oltre **30 conferenze**
- **incontri one2one** con professionisti del settore
- **matching e networking** con imprenditori

**RISERVA ORA
IL TUO POSTO ALL'EVENTO**

INQUADRA IL QR CODE



**O VISITA IL SITO
www.azimut.it**

L'ECOSISTEMA AZIMUT PER LE PMI



I Revisori al fianco degli Enti Locali per il PNRR

Approntato un programma formativo specialistico per i Revisori degli Enti Locali



A cura di Andrea Lovelock

In vista della decisiva fase dell'attuazione del PNRR, che per gli enti locali equivale ad una dotazione di circa 79 miliardi di euro, l'istituto nazionale revisori legali, in collaborazione con Ancrel-veneto, Confassociazioni e Cgia-Mestre, ha presentato nei giorni scorsi presso la sede del CNEL un intenso programma di formazione professionale rivolto sia ai revisori legali che agli enti locali 'attuatori', ovvero funzionari di comuni e regioni. Sei seminari formativi che si terranno a Roma, Torino, Milano, Bologna, Napoli e Bari, da maggio a settembre, su temi quali l'attuazione dei programmi di investimenti da PNRR degli enti locali, l'analisi delle circolari del MEF, le assunzioni del personale a tempo determinato negli enti locali e il conferimento degli incarichi professionali per la realizzazione dei progetti da PNRR, l'analisi delle gare e degli appalti sui progetti d'investimento da PNRR, le modalità operative,

gestione delle risorse e quindi le modalità di contabilizzazione e semplificazione contabile. Il programma formativo comprenderà anche altri temi cruciali quali il controllo e la rendicontazione dei programmi d'investimenti, ruoli, competenze e responsabilità del soggetto attuatore e l'attività di verifica dell'organo di controllo. Percorsi formativi che avranno l'accREDITAMENTO già richiesto al ministero dell'interno. Ad aprire il convegno di informazione è stato il presidente del CNEL e coordinatore del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'attuazione del PNRR, **Tiziano Treu** il quale, a propo-



Nella foto Il Presidente Inrl **Ciro Monetta**



Nella foto Il Presidente del CNEL, **Tiziano Treu**

sito dell'attività formativa condotta dall'Inrl, ha evidenziato: "Nei meccanismi di valutazione sulla fattibilità di ogni azione del PNRR è bene che ci sia il contributo di professionisti come quella dei revisori legali anche nel tavolo permanente che dovrà seguire le fasi cruciali nell'attuazione del PNRR. E se nella fase ascendente del piano la parte-

cipazione di tutti gli stakeholders è stato molto scarso a causa dell'accelerazione impressa all'iter per presentare la documentazione entro i termini stabiliti dalla UE, ora che si passa alla fase attuativa è opportuno coinvolgere tutti gli attori ed i professionisti che possono dare il loro contributo tecnico e stiamo già accumulando un patrimonio di dati, pareri e competenze che bisogna sfruttare al meglio. Ed il tavolo permanente istituito a questo scopo, è la sede ideale per la road-map del piano: ed è bene sottolineare che l'Italia è l'unico paese europeo ad aver approntato uno simile strumento." E l'invito di Treu è stato subito raccolto dal Presidente dell'Inrl **Ciro Monetta** che



ha sottolineato: "Con il programma di formazione mirata, daremo seguito alle esigenze degli enti locali che devono orientarsi al meglio per la corretta gestione delle risorse. Il mio auspicio è che si possa formare una grande squadra di professionisti, manager e funzionari ministeriali dotati di opportune competenze da mettere disposizione anche di quelle strutture più deboli, sia in ambito pubblico che privato, per far sì che anche queste possano avere il giusto riconoscimento nell'ambito della progettualità del PNRR e quindi derimere i divari territoriali, aumentare il mercato del lavoro, influire sulla debole crescita della produttività e ridurre i ritardi nell'adeguamento delle competenze tecniche. In sostanza tracciare il percorso previsto proprio dalle finalità del PNRR, cioè un paese innovativo e digitalizzato, rispettoso dell'ambiente, aperto a giovani e donne e più coeso territorialmente."

Sulla governance per l'attuazione del PNRR è intervenuto **Carmine Di Nuzzo**, Direttore della Struttura Centrale PNRR del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) sulle modalità e strumenti di governance per l'attuazione del PNRR: "C'è un grosso fermento per l'organizzazione delle varie amministrazioni locali. Ma è

bene ricordare agli amministratori locali che questo piano non è un programma di spesa, ma un programma di azioni e di riforme al di là della semplice logica degli investimenti, come appunto ci chiede la Commissione UE. In altre parole, prima si fanno le riforme e poi si spendono al meglio i soldi del PNRR. Si tratta di una rivoluzione culturale per il nostro paese, ma deve essere fatta rapidamente. E si tratta di un quadro di riforme, e di un quadro finanziario – ha poi precisato Di Nuzzo - che non è di 191,5 miliardi bensì di 222,1 miliardi perché si è creato un Fondo Complementare di 30 miliardi di euro, istituito per poter avere un bacino di interventi finanziati con risorse nazionali, sfruttando la flessibilità del bilancio. Le tappe che abbiamo già raggiunto con l'arrivo della prima tranche di finanziamento di 24,1 miliardi di euro per i primi 51 obiettivi del 2021, è un buon viatico per proseguire un percorso virtuoso. Un altro passo già compiuto, nel dicembre scorso, è stata la firma degli 'operation agreement' ovvero i provvedimenti sulle regole di rendicontazione da seguire per ottenere i rimborsi UE. E si tratta – ha puntualizzato Di Nuzzo – di procedure molto rigorose poiché la Commissione UE verifica le misure adottate, le regole rispettate, e controlla i beneficiari, dalle imprese agli enti locali, per accertare che non vi siano conflitti d'interesse. Ora, una simile procedura per l'aggiudicazione dei contratti necessita un confronto anche con le categorie professionali per definire gli strumenti necessari ad attuare in totale trasparenza tutti i progetti realizzati, con parametri che siano in grado di passare un controllo sovranazionale."

Di Nuzzo ha poi specificato altri passaggi della road-map legata al PNRR: nel 2022 verrà ultimato il quadro delle riforme e delle norme che abilitano l'attuazione del piano, e negli anni successivi si completeranno gli obiettivi e dovremo tutti tenere a mente che i progetti andranno realizzati e finiti entro il 2026.



Nella foto Carmine Di Nuzzo (MEF)

“Ad oggi – ha poi concluso Di Nuzzo - sono stati attivate 149 procedure per bandi e programmi d’attuazione, con un impatto territoriale diversificato che su 56,6 miliardi già stanziati, vede al sud il 45% delle risorse, al Centro Italia il 21% ed al Nord il 34%. Dobbiamo poi cambiare il nostro ‘passo’, memori dell’esperienza non certo felice dei Piani strutturali di cui nel periodo 2014/2020 è stato utilizzato solo un 55%...In altre parole il tema di fondo è molto semplice: non mancano le risorse, semmai mancano le capacità di spendere e dobbiamo acquisirle al più presto.”

Da qui la vera sfida, vale a dire invertire la tendenza del passato e organizzare una governance attraverso il rafforzamento delle professionalità nelle strutture amministrative, creando comitati di missione per monitorare il PNRR e tavoli di partenariato economico-sociale. Non a caso, proprio per il PNRR il governo ha chiamato a raccolta società pubbliche come SOGEI, CDP e CONSOB per dare assistenza e supporto tecnico per le candidature dei progetti. Così come è stato creato il ‘sistema regis’ per la raccolta dei dati, che vanno dai cronoprogrammi attuativi e di spesa all’anagrafica dei progetti. Questo perché sulla rendicontazione la cosa essenziale sarà la affidabilità dei dati, la tracciabilità delle azioni ed il rispetto documentato delle norme, il tutto da presentare alla UE.

E sull’importanza della rendicontazione finale si è soffermato **Massimo Venturato** Presidente Ancrel Veneto:




Nella foto Il Presidente di Ancrel-Veneto Massimo Venturato

“Una valenza che rende indispensabili percorsi formativi come quelli che abbiamo approntato per i revisori legali insieme all’Inrl, e questo perché è la stessa Corte dei conti che in una delibera stabilisce esplicitamente che ‘i revisori degli enti locali saranno chiamati a fornire ad asseverare i dati degli enti locali’. Questo vuol dire pure che il monitoraggio non sarà solo documentale ma anche ‘fisico’, ad appurare l’effettiva conclusione dei lavori. In altre parole per l’intera governance del PNRR sarà necessario un au-

dit di sistema, un audit di operazione ed un audit di performance, con la vigilanza della ragioneria dello stato, della Corte dei conti e della guardia di finanza.”

A completare il panel dei relatori del convegno, Matteo Barbero, dirigente della città metropolitana di Torino ed esperto ANCI che ha sottolineato come gli enti locali, ai quali verrà assegnato quasi un terzo delle dotazioni del PNRR, non hanno mai avuto a disposizione un volume così cospicuo di risorse: *“E loro saranno i soggetti attuatori, ovvero la parte centrale della macchina organizzativa, con l’onere della gestione e del monitoraggio delle risorse disponibili. Gli enti locali non hanno ancor ben recepito che l’amministrazione centrale non è solo erogatore ma anche assistente. Ecco perché i Comuni dovranno fare uno sforzo per essere auto-organizzatori per la riorganizzazione del personale. Ed è necessario strutturarsi in modo adeguato e rispondere agli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, con un impatto contabile davvero significativo: ci sono norme specifiche sulla competenza dei bilanci, con la principale novità della possibilità di accertare la copertura finanziaria. Su tutto, poi, si auspica una accelerazione nel processo di spesa, con passaggi procedurali più snelli.”*

L’altra faccia della medaglia del PNRR è costituita dalle imprese e **Alberto Cestari**, ricercatore presso il centro studi sintesi di Venezia e membro del Comitato scientifico dell’osservatorio regionale sull’autonomia differenziata della Regione del Veneto, ha specificato che in Italia operano circa 5,1 milioni di imprese di cui il 98% sono di medio-piccola dimensione. E le risorse del PNRR destinate al mondo delle imprese sarà di circa 41 miliardi di euro. Mentre **Valentina Milani**, avvocato cassazionista e co-



Nella foto Valentina Milani

ordinatrice del tavolo interistituzionale sul partenariato pubblico e privato presso le opportunità di realizzo degli investimenti previsti dal PNRR, ha evidenziato l’impor-

tanza della sinergia pubblico-privato tutte le volte che un progetto lo consentirà. *“Abbiamo già sperimentato quanto sia utile fare sinergia col mercato. C’è bisogno, quindi, di una grande alleanza tra pubblico e privato, come ideale modello per lo sviluppo duraturo del sistema paese.”*

Nel prosieguo dei lavori **Angelo Deiana**, presidente di



Nella foto Il Presidente di Confassociazioni Angelo Deiana

Confassociazioni (213mila imprese associate), che ha sottolineato: *“Il PNRR è un tema strategico per tutto il paese, con un dato non certo secondario: dei 191 miliardi in dotazione circa 69 sono ‘grants’ (a fondo perduto) ma tutto il resto è prestito. Rispetto agli altri paesi l’Italia è stato l’unico paese a prendere una quota così sostanziosa di prestiti e questo significa che tutti i progetti dovranno esser, non solo portati a termine, ma anche remunerativi. Ci vuole quindi grande attenzione affinché il PNRR venga ben interpretato in termini di investimenti soprattutto ‘redditizi’. Purtroppo c’è ancora carenza di professionisti contabili che facciano gestione, monitoraggio e che sappiano interagire con le regole della contabilità nazionale e dei Comuni. pensiamo solo al punto cruciale della rendicontazione. Ci vuole dunque una maggiore attenzione alle logiche economiche e contabili, magari dello stesso livello di quella prestata per le regole e le logiche giuridiche”*

Deiana ha poi voluto condividere con l’attenta platea di professionisti una sua riflessione: “I piani regionali che hanno risorse per oltre 70 miliardi di euro, al momento risultano troppo ‘dispersi’...disarticolati l’uno dall’altro. Occorre un Piano Industriale Nazionale, ma per far questo bisogna puntare sulle ‘competenze’ e qui intervengono i professionisti, attivando anche quel partenariato pubblico-privato indispensabile per avere e mettere a regime competenze e professionalità. La componente privata può giocare u ruolo strategico: basti pensare che ad oggi risultano depositati presso gli istituti bancari qualcosa come 4.900 miliardi

di euro come patrimonio dei cittadini-contribuenti italiani e che – come privati – ci potrebbero essere molti soggetti interessati ad investire su progetti sul territorio e per il sistema-paese. In altre parole serve una vera e propria rivoluzione culturale, e gli enti locali devono imparare a cimentarsi in questa sfida. Pensiamo all’effetto-leva che potrebbe prodursi col partenariato anche per altri interventi. Eppoi, aspetto non certo marginale, i partenariati non vengono contabilizzati in bilancio e quindi non incidono ed il loro utilizzo risulterebbe essere davvero virtuoso. A completamento di tutto questo andrebbe considerato il ricorso al mercato dei servizi professionali privati. Considerazioni, queste, che andrebbero inserite nell’agenda politica dei prossimi anni ponendo, appunto, il partenariato come passaggio-chiave per le progettualità legate al PNRR e non solo...”

Considerazioni che hanno trovato subito l’appoggio del Presidente dell’INRL, **Monetta**, che ha aggiunto: *“Una formula virtuosa, quella del partenariato che, attraverso il ricorso alle professionalità, potrebbe velocizzare certi iter e la realizzazione dei progetti per una concreta crescita e ripartenza di tutto il paese.”* Nel ringraziare tutti i relatori del convegno, **Monetta** ha poi ribadito che eventi come questo organizzato dall’INRL possono servire a fare squadra e non lasciare indietro nessuno convogliando nel modo migliore le competenze dei professionisti chiamati a condividere un percorso di sviluppo a beneficio di tutta la collettività. A chiudere i lavori del convegno **Gianfranco Vivian**, tra i



Nella foto Gianfranco Vivian

responsabili del Progetto Hyris uno dei primi esempi pratici di investimento del Pnrr che ha illustrato una proposta preliminare di progetto finalizzato alla decarbonatazione dell’industria alimentare, organizzato da una rete di aziende di ricerca, con la installazione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale.

ENTI LOCALI

“Pnrr” e verifiche dell’Organo di revisione degli Enti Locali



Giuseppe Vanni, *Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista*

L’Organo di revisione economico finanziario degli Enti Locali nel corso dei prossimi anni avrà sia il compito di verificare il rispetto da parte degli Enti Locali della normativa speciale relativa alle semplificazioni e alla flessibilità in materia di contabilità, assunzioni di personale e procedure adottate al fine di favorire l’attuazione del “Pnrr” e del “Pnc”, che di verificare la legittimità dell’ottenimento da parte degli Enti Locali di finanziamenti “Pnrr”, l’attuazione dei progetti correlati e la corretta rendicontazione delle spese ammissibili ai contributi.

Gli interventi normativi di semplificazione e flessibilità riguardanti la contabilità degli Enti territoriali sono tutti finalizzati a favorire l’attuazione del “Pnrr” e del “Pnc”, ossia a consentire l’accertamento e l’utilizzo tempestivo dei finanziamenti del “Pnrr” e “Pnc”, necessario per l’avvio della procedura di spesa, fin dall’emanazione dei decreti di assegnazione delle risorse e a consentire la realizzazione anticipata dei cronoprogrammi; tali norme straordinarie/agevolative sono riepilogate con la *Faq Arconet* n. 48 del 15 dicembre 2021 e devono essere tenute in considerazione da parte degli Organi di revisione:

- 1) ai sensi dell’art. 5, comma 4, Dl. 31 maggio 2021, n. 77, gli Enti potranno accertare le risorse del “Pnrr” e del “Pnc” sulla base della deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti (art. 15, comma 4, Dl. n. 77/2021);
- 2) in applicazione dell’art. 2, comma 2, del Dm. 11 ottobre 2021, gli Enti avranno la possibilità di accedere all’erogazione della prima quota di trasferimenti

anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un importo massimo del 10% del costo del singolo intervento;

- 3) sulla base dell’art. 15, comma 3, Dl. 31 maggio 2021, n. 77, gli Enti, alla fine dell’esercizio, qualora alle entrate accertate non corrispondano impegni di spesa di pari importo, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, dovranno far confluire le risorse accertate nella parte vincolata del risultato di amministrazione. Tali risorse potranno essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo e il loro utilizzo sarà consentito, anche agli Enti in disavanzo;
- 4) poi, con l’art. 175, comma 3, lett. a), del Tuel, e dell’art. 51, comma 6, lett. a), del Dlgs. n. 118/2011, si prevede che gli Enti, per le risorse del “Pnrr” e del “Pnc” vincolate, potranno procedere ad effettuare variazioni di bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l’accertamento delle relative entrate;
- 5) inoltre, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, Dl. n. 77/2021, gli Enti Locali dal 2021 al 2026 potranno anche variare il bilancio anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti;
- 6) e anche, sulla base dell’art. 9 Dl. 6 novembre 2021 n. 152, le amministrazioni centrali titolari degli interventi “Pnrr”, a fine di favorire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti “PNRR”, nell’ambito delle risorse disponibili, potranno chiedere anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori.

L'attuazione "Pnrr" prevedendo per il rilancio e la modernizzazione del Paese, la reingegnerizzazione dei processi e rilevanti investimenti sul capitale umano, punta necessariamente sulla formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro attualmente in servizio e sulla capacità di programmazione dei nuovi fabbisogni di personale da individuare tramite politiche di reclutamento mirate a focalizzare l'attenzione sull'acquisizione di competenze professionali adeguate.

In tema di personale, i controlli da parte degli Organi di revisione sono ordinariamente rilevanti in merito alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale, con riferimento alla verifica delle capacità assunzionali, al rispetto dei limiti spesa e in generale al rispetto degli equilibri di bilancio come presupposto di garanzia della tenuta finanziaria dei piani occupazionali prospettati dall'ente locale. Detto quadro risulta, ora, ulteriormente complicato dalla recente normativa, protesa ad una sollecita attuazione dei progetti "Pnrr", che

a partire dal DL n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021, noto come "Decreto Reclutamento", fino al DL n. 152/2021, recentemente convertito in Legge n. 233/2021 concernente "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" ("Pnrr") e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose - "Attuazione Pnrr" ha previsto strumenti di finanziamento e maggiore flessibilità assunzionale, anche in deroga ai limiti ordinari, da parte degli Enti locali sui quali i revisori sono chiamati ad effettuare le loro verifiche.

Gli Organi di revisione si trovano, infatti, obbligati a tener conto durante le loro verifiche in materia di personale della normativa speciale "Pnrr" con obbligo, nel caso di assunzioni in deroga, di preventiva asseverazione con riguardo anche al rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio.

L'art. 1, del DL n. 80/2021, come noto, ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari dei singoli interventi previsti nel "Pnrr" di imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale assunto a tempo determinato e specificamente destinato a realizzare i progetti di cui le medesime Amministrazioni hanno la diretta titolarità. Sulla disposizione, peraltro, è successivamente intervenuto l'art. 9, comma 18-bis, DL n. 152/2021, per cui le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le Amministrazioni interessate possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del "Pnrr" sono state individuate con apposita Circolare RgS. Il perimetro regolamentare per l'imputazione dei costi del personale nel quadro economico "Pnrr" delineato dalla Circolare RgS n. 4/2022, le cui assunzioni potranno

essere effettuate senza richiedere ulteriori autorizzazioni, comporterà da parte dell'**Organo di revisione** un'attenta verifica delle voci di costo del personale ritenute - dagli uffici economico-finanziari dell'Ente - come "ammissibili" nel quadro economico del Progetto "Pnrr" posto in attuazione. Le citate disposizioni attuative del "Pnrr", con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, derogano al vincolo previsto dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del DL n. 113/2016, consistente nel divieto di assunzione del personale, nei confronti degli Enti Locali che non rispettino i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché per la trasmissione alla Bdap dei medesimi documenti.

L'art. 3-*ter* del DL 80/2021, introdotto in sede di conversione con Legge n. 113/2021, permette ora agli Enti che risultino inadempienti rispetto agli obblighi sopra citati, di procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del "Pnrr", nonché l'esercizio di alcune funzioni fondamentali (di Protezione civile, di Polizia locale, di Istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del Settore sociale).

Il DL n. 152/2021, tra le modifiche apportate dalla Legge n. 233/2021, all'art. 31-*bis*, ha introdotto disposizioni volte al potenziamento amministrativo dei Comuni nell'attuazione degli interventi "Pnrr" e misure specifiche a supporto dei Comuni del Mezzogiorno. La norma prevede la possibilità di attivare contratti a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del "Pnrr" e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Relativamente alle deroghe ai vincoli finanziari ai Comuni è quindi consentito effettuare assunzioni a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità:

- in deroga (ribadiamo) al limite di cui all'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 (limite di spesa per assunzioni a tempo determinatopari al 50% della spesa destinata a tale finalità nell'anno 2009), e all'art. 259, comma 6, del Tuel;
- con riferimento alla spesa, non rilevano ai fini della determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del DL n. 34/2019, e di conseguenza non va a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato;
- le spese in questione non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-*quater*, della Legge n. 296/2006 (media del triennio 2011-2013).

Le assunzioni straordinarie consentite dalla norma in esame possono essere effettuate nel limite di una spesa ag-

giuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del “Fondo crediti di

dubbia esigibilità” stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata in apposita Tabella seguente:

Fascia demografica	Percentuale
1.500.000 abitanti e oltre	0,25
250.000-1.499.999 abitanti	0,30
60.000-249.999 abitanti	0,50
10.000-59.999 abitanti	1
5.000-9.999 abitanti	1,6
3.000-4.999 abitanti	1,8
2.000-2.999 abitanti	2,4
1.000-1.999 abitanti	2,9
Meno di 1.000 abitanti	3,5

Le predette assunzioni sono subordinate ribadiamo all'**asseverazione da parte dell'Organo di revisione** del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Con riguardo a tale asseverazione **dell'Organo di Revisione** rispetto agli equilibri di bilancio come presupposto di garanzia della tenuta finanziaria dei piani occupazionali prospettati dall'Ente Locale in attuazione degli interventi previsti dai progetti del “Pnrr” sarà doveroso visionare:

- la proposta di deliberazione giuntale di modifica della programmazione triennale del fabbisogno del personale (e delle relative risorse), nonché
- le elaborazioni economico-finanziarie scaturenti dal concorso degli indirizzi progettuali esplicitati dai competenti dirigenti, che hanno individuato i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti connessi all'attuazione delle opere prospettate.

Sull'operato di riscontro **dell'Organo di revisione** in relazione alle assunzioni del personale a tempo determinato di cui trattasi risultano centrali:

- la conformità ai precetti di cui all'art. 3-bis, del Dl. n. 80/2021, anche mediante selezioni uniche riconducibili a più enti locali convenzionati per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione;
- la prevista deroga al divieto di assumere personale, a qualsiasi titolo, in caso di mancato rispetto del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, disposto dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del Dl. n. 113/2016, così come nel caso di omesso invio dei relativi documenti alla Bdap;
- la possibilità prevista dall'art. 1, comma 3, del Dl. n. 80/2021, secondo la quale le esperienze professionali maturate dal personale impiegato a tempo determinato per l'attuazione del “Pnrr” potranno essere oggetto di futura valorizzazione da parte degli Enti mediante la previsione, nell'ambito di ulteriori concorsi di ruolo, di quote di riserva - pari al 40% - a beneficio dei soggetti

che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano svolto servizio per almeno trentasei mesi.

Un'altra fronte di criticità per i revisori concerne le “linee-guida” cui devono attenersi i Comuni nella gestione degli incarichi professionali (a termine): verifica degli elementi operativi di individuazione dei presupposti e di sviluppo dei percorsi di affidamento. Occorre visionare un campione determinazioni di conferimento di incarichi professionali adottate dall'Ente finalizzati allo svolgimento di attività specifiche e di alta qualificazione professionale, per avviare una valutazione degli atti sul piano dei connotati distintivi rispetto agli elementi caratterizzanti l'appalto di servizi di natura intellettuale.

Il revisore ha quindi l'onere di verificare che tutte le prestazioni affidate si connotino per:

- la temporaneità dell'incarico, elemento contrattuale che consegue necessariamente al carattere straordinario delle esigenze da soddisfare;
- l'alta qualificazione professionale, conseguita mediante esperienze di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, richiesta a tutti gli affidatari;

Infine segnaliamo che la piattaforma di gestione massiva delle informazioni, denominata “Regis”, fungerà da collettore telematico, composto da moduli dedicati non solo alla rendicontazione finanziaria dei contributi Pnrr (somme impegnate, somme spese, etc...) ma anche gestionale/amministrativa di ogni singolo progetto. Regis ricoprirà il ruolo di archivio centralizzato riguardo alle criticità del Pnrr: i dati su frodi, irregolarità e destinazione di fondi connotate da parametri efficienza/efficacia non appropriati. Tale sistema di controllo e rendicontazione, sviluppato sui modelli seguiti per i fondi di coesione, costituirà una rilevante e “decisiva” architettura informativa complessa, che sarà posta a fruizione anche dei Revisori mediante un canale d'accesso preferenziale.

DALLE DELEGAZIONI

Un *format* per accordi con le Università, riconoscimento dei revisori iscritti nei CTU e un dialogo aperto con le altre professioni

Un vero e proprio *format* di protocollo d'intesa da sottoporre alle varie università per avviare master in revisione legale, una lettera ufficiale dell'Inrl ai Tribunali per il riconoscimento riguardo al tema del CTU ed un dialogo costruttivo a livello locale con gli ordini professionali di commercialisti e consulenti del lavoro, sono le tre principali istanze emerse nel corso della riunione dello scorso fine febbraio, tra il consiglio nazionale dell'istituto ed i vari delegati regionali e provinciali coordinati dal consigliere nazionale Adolfo Santoni.

Accanto a queste priorità è stata ribadita da diversi delegati la piena disponibilità a promuovere, subito dopo la fine dell'emergenza nazionale causata dal covid, incontri e seminari in presenza nei territori di pertinenza per svolgere anche una efficace azione di proselitismo.

Il Presidente dell'Inrl, **Ciro Monetta**, il vice presidente **Luigi Maninetti** e il segretario generale dell'istituto **Katia Zaffonato**, presenti alla riunione in streaming hanno ribadito che ogni singolo consigliere nazionale è a disposizione dei rappresentanti locali dell'Inrl per ascoltare e raccogliere i loro suggerimenti. Ed infatti, a riprova dei primi riscontri emersi nel corso della riunione, verrà inviata ai delegati richiedenti una dettagliata documentazione con le linee-guida previste per i protocolli d'intesa con le università, sulla falsariga di quello già in atto, ad esempio, con la UniCal (Università di Calabria). Inoltre i vertici Inrl si impegneranno ad inviare lettere ufficiali ai Tribunali italiani per ribadire che l'istituto è l'associazione più rappresentativa dei revisori legali e si farà carico di far rispettare il pieno riconoscimento dei revisori iscritti nei CTU.

In estrema sintesi nel corso della riunione è intervenuto **Giuseppe Siragusa** (Delegato Bari) che ha annunciato l'intenzione di promuovere entro l'estate un convegno in collaborazione con l'Università Aldo Moro di Bari. Mentre **Giacomo Medulla** (delegato di Catania) ha sollecitato la stesura di una circolare Inrl indirizzata ai tribunali per far sì che l'istituto diventi in modo definitivo un referente e si istituzionalizzi con i tribunali che potranno richiedere, per conoscenza, una mappatura dei professionisti operanti sul territorio di loro pertinenza e favorire così l'iscrizione all'elenco CTU, come fortunatamente già viene fatto in

talune zone d'Italia. E' poi stata la volta di **Grazia Aloisi** (delegata E.Romagna-Bologna) che ha confermato la volontà di organizzare riunioni locali con i delegati delle varie province della regione, avendo raccolto già un forte interesse da parte dei colleghi contattati.

A seguire sono intervenuti: **Vittorio Pulcinelli** (delegato Perugia-Umbria) che ha chiesto di avviare un costruttivo dialogo per unificare le tre associazioni dei revisori perché solo l'unione delle sigle può rafforzare la categoria. **Salvatore De Franciscis** (delegato Inrl-Salerno) che ha proposto un dialogo proficuo con i commercialisti per creare anche localmente un interfaccia professionale di reciproca utilità. Sono poi intervenuti sul medesimo tema **Ciro Erbis** (delegato di Verona) e **Renato Mauro** (delegato Treviso) che hanno sollecitato un modello di protocollo d'intesa da seguire per potersi attivare con le università veronesi e trevigiane, per promuovere master e corsi specialistici sulla revisione. Mentre **Daniele Sirianni** (delegato Reggio Calabria) ha illustrato nel dettaglio come si svolge la collaborazione con la UniCal e quali modalità sono state scelte per combinare le docenze accademiche con quelle tecniche suggerendo ai colleghi di consultare online il programma del master avviato in Calabria.

Nella seconda riunione mensile con i delegati Inrl, tenutasi a fine marzo, il Presidente dell'inrl Monetta ha ribadito la volontà di dialogare in modo costruttivo con la categoria professionali contabili del sistema ordinistico, annunciando che in aprile si terrà un consiglio nazionale dedicato agli aspetti regolamentari per le elezioni dei nuovi delegati, sollecitando l'invio delle candidature. Ed il **Vice Presidente Luigi Maninetti** ha poi aggiunto che in quelle province dove non si dovessero raggiungere i 10 delegati si procederà ad un 'accorpamento' territoriale con province limitrofe, rilanciando ancora una volta l'importanza del proselitismo. Anche il **consigliere nazionale, coordinatore dei delegati, Adolfo Santoni** ha ribadito l'auspicio che i singoli delegati avviino proficui rapporti con le università di pertinenza per promuovere corsi di lauree in revisione aziendale, per avvicinare i giovani alla professione, agevolando anche le opportunità di tirocinii negli studi professionali. Mentre il **delegato Inrl del Trentino**

Roberto Tonezzer ha sottolineato l'importanza di avere il Mef come referente istituzionale anche per difendere le titolarità della categoria dei revisori legali dagli attacchi di chi vorrebbe escluderli da talune competenze.

Interessante l'intervento di **Giovanni Foresio**, delegato provinciale Inrl di Lecce che ha confermato il suo impegno con l'Università di Lecce per organizzare dei master in revisione legale "Perché è proprio sui giovani laureati che si può lavorare per qualificare e innovare la categoria. Coinvolgerli anche in tirocinii per fargli quindi scegliere in partenza questa professione." Foresio ha poi rinnovato l'invito a tutti i delegati a stilare accordi di collaborazione a livello locale con i colleghi commercialisti per condividere riunioni, seminari e convegni su temi d'attualità, nel pieno rispetto delle reciproche competenze professionali.

E' stata poi la volta del **delegato Inrl del Veneto, Tiziano Danieli** che ha proposto di inoltrare formale richiesta alla Commissione dell'Indice di Affidabilità di uniformare i codici ateco che al momento per i revisori legali risulta-

no distinti in due categorie, da un lato i singoli revisori e dall'altro le società di revisione.

Un altro intervento sul tema del proselitismo è stato quello di **Pietro Granello, delegato Inrl di Genova**, che ha lanciato la proposta di promuovere accordi-quadro con altre organizzazioni locali e nazionali che possano attrarre nuovi iscritti all'Istituto. Granello ha portato l'esempio di un progetto di accordo al quale sta lavorando in Liguria e che con l'avvallo dei vertici Inrl potrebbe diventare un modello da replicare in altri territori. In chiusura la delegata ligure Maria Letizia Scarfi ha condiviso questi modelli di proselitismo sottolineando che si potrebbero individuare organizzazioni molto rappresentative per promuovere accordi-quadro di reciproca utilità. "Ogni delegato potrebbe identificare queste realtà e lavorare per finalizzare accordi-quadro. Credo sia la giusta lettura perché l'Istituto possa proseguire sulla via dello sviluppo come numero di iscritti ed avere un certo peso anche in ambiti locali."

Con il Cruscotto di Controllo niente più responsabilità da Sindaco Revisore!



www.cruscottodicontrollo.it

- ? Sei sindaco Revisore? Come fai a rispettare l'art. 14 comma 1 D.Lgs. 14/2019 e l'art. 15 D.Lgs. 118/2019? Non vorrai mica rispondere illimitatamente e solidamente dei debiti delle società che revisioni?
- ? Come ti tuteli dalla chiamata in causa della tua responsabilità?
- ? Come fai a misurare che le società di cui sei revisore o sindaco rispettino l'art. 2086 2° comma cc. sugli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili?
- ? Usi la Balanced Scorecard, così come consigliato dalle linee guida EBA e del ODCEC di Milano, per fare i business plan per i tuoi clienti?



Con il **Cruscotto di Controllo** puoi fare tutto questo e molto altro!

Il Primo e unico **software cloud** basato sulla **Balanced Scorecard** che ti permette di misurare in tempo reale l'andamento dell'azienda tua cliente e poter determinare il suo **successo senza subire gli eventi**.



Numero Verde
800-135.806



Prof. Simone Brancozzi
Ideatore del Cruscotto

www.cruscottodicontrollo.it



LO SCAFFALE

Revisione Legale 2022 – Guida Pratica Fiscale

Autori Vari

Editore: Sole24Ore

Questa Guida Pratica è un vero e proprio aggiornamento molto utile per i professionisti contabili: l'opera di autori vari edita dal Sole24Ore è aggiornata con le disposizioni del decreto Rilancio (34/2021) sulla proroga della nomina dell'organo di controllo, con le misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale (D.L. 118/2022) e con i documenti interpretativi OIC 8 in deroga alla continuità aziendale e OIC 9 sulla sospensione degli ammortamenti. Lo strumento operativo indispensabile per comprendere la "rivoluzione" in tema revisione contabile delle imprese di minori dimensioni. La presente edizione è aggiornata con le disposizioni del decreto Rilancio (34/2021) sulla proroga della nomina dell'organo di controllo, con le misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale (D.L. 118/2022) e con i documenti interpretativi OIC 8 in deroga alla continuità aziendale e OIC 9 sulla sospensione degli ammortamenti. Una serie di approfondimenti di grande supporto per gli organi di controllo e di revisione, particolarmente prezioso in un momento 'storico' così delicato per gran parte delle PMI italiane.



Crisi d'impresa e insolvenza

Autrice: Daniela Savi

Editore: Maggioli Editore

Il manuale prende in esame anche le disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 nonché le recenti modifiche al codice della Crisi d'impresa. Il volume fornisce agli Amministratori delle aziende, ai loro professionisti e agli esperti contabili indipendenti un prezioso vademecum per l'accesso alla composizione negoziata della crisi d'impresa e per la gestione degli adempimenti successivi, completo di facsimili e check list fornite anche in versione online per la personalizzazione e la stampa. Il testo è arricchito di un tool in excel per la simulazione del compenso dell'esperto. L'autrice, Daniela Savi, è dottore commercialista e revisore a Piacenza, nonché membro di collegi sindacali in società quotate e non quotate. È docente sul tema de "la ristrutturazione del debito" e di "pianificazione gestionale" per le aziende. Svolge da anni attività di consulenza societaria e di pianificazione aziendale per imprese, nonché di advisor in operazioni di risanamento economico-finanziario e ristrutturazione di aziende in crisi. Autrice di articoli e relatrice in convegni in materia di crisi d'impresa, Savi ha realizzato anche il volume "Gli adempimenti di Sindaci e Revisori" (edizioni Maggioli). Svolge attività di attestatrice, curatore fallimentare, commissario liquidatore e commissario giudiziale, nonché di consulente per il Tribunale.





WEBINAR

COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI	DATA	PREZZO
<input type="checkbox"/> CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELL'ENTE PUBBLICO	<p><u>Corso Base</u> 22 febbraio, 4 marzo, 11 marzo, 17 marzo, 23 marzo, 30 marzo, 8 aprile, 14 aprile e 19 aprile 2022</p> <p><u>Focus operativi</u> 28 aprile, 5 maggio, 12 maggio, 19 maggio, 26 maggio, 7 giugno, 16 giugno e 23 giugno 2022</p>	<p><u>Corso Base</u> € 500,00</p> <p><u>Corso Base + Focus operativi</u> € 950,00</p>
<input type="checkbox"/> ESPERTO NEGOZIATORE DELLA CRISI D'IMPRESA Il Corso permette di adempiere all'obbligo di formazione univoca per l'iscrizione all'Albo degli esperti negoziatori della composizione negoziata della crisi d'impresa ai sensi del Decreto Legge n. 118/2021 e del Decreto dirigenziale Ministero della Giustizia 28/09/21	25 Febbraio, 2 Marzo, 4 Marzo, 8 Marzo, 11 Marzo, 15 Marzo, 18 Marzo, 22 Marzo, 25 Marzo, 29 Marzo, 31 Marzo e 6 Aprile 2022	€ 600,00
<input type="checkbox"/> GLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI LOCALI, LA GOVERNANCE SOCIETARIA E LE RELATIVE PROBLEMATICHE GESTIONALI: GLI ADEMPIMENTI PUBBLICISTICO E PRIVATISTICO DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARI E AZIENDALI	21 Marzo e 29 Marzo 2022	€ 100,00
<input type="checkbox"/> LA RIORGANIZZAZIONE DELLE PMI ATTRAVERSO LE OPERAZIONI STRAORDINARIE	22 Marzo 2022 28 Marzo 2022 5 Aprile 2022	€ 175,00
<input type="checkbox"/> COOP DI PRODUZIONE E LAVORO E COOP SOCIALI Inquadramento, peculiarità e corretta gestione	1° Aprile 2022	€ 100,00
<input type="checkbox"/> CONTENZIOSO TRIBUTARIO Tecniche di redazione degli atti ed esercitazioni pratiche	7 Aprile, 14 Aprile, 21 Aprile, 28 Aprile e 5 Maggio 2022	€ 315,00
<input type="checkbox"/> MASTER SUI SERVIZI CIMITERIALI	11 Aprile, 12 Aprile, 22 Aprile e 27 Aprile 2022	€ 350,00
<input type="checkbox"/> BILANCIO 2021: NOVITÀ, CONFERME ED EFFETTI DELLE DEROGHE	12 Aprile 2022	€ 100,00
<input type="checkbox"/> NOVITÀ IVA 2022 NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO la gestione dei nuovi adempimenti e l'organizzazione delle attività	13 Aprile 2022	€ 75,00
<input type="checkbox"/> COME REDIGERE IL BILANCIO 2021 PER L'ACCESSO AL CREDITO	14 Aprile 2022	€ 100,00
<input type="checkbox"/> IL PIAO: UN UNICO STRUMENTO PER MOLTI ADEMPIMENTI E UN'OPPORTUNITÀ PER CREARE VALORE PUBBLICO	19 Aprile 2022	€ 65,00
<input type="checkbox"/> LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI E LA "PERDITA DI GETTITO" PER L'ANNO 2021	20 Aprile 2022	€ 50,00
<input type="checkbox"/> SUPER ACE E ALTRI AIUTI DI STATO: COME GESTIRLI IN BILANCIO E IN DICHIARAZIONE REDDITI	21 Aprile 2022	€ 75,00
<input type="checkbox"/> LA GESTIONE DELLA TESORERIA CON LA BUSINESS INTELLIGENCE Organizzare i dati per servire meglio il cliente: la gestione della tesoreria	29 Aprile e 5 Maggio 2022	€ 150,00



FORMAZIONE E-LEARNING

Speciale Revisione Legale

I corsi sono in corso di accreditamento dal CNDCEC per il rilascio dei crediti formativi ordinari e dal Ministero Economie e Finanze, validi allo scopo di conseguire Crediti Formativi nelle materie riferite alla Revisione Legale validi per l'anno 2022

LA PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI PACCHETTI FORMATIVI DI CENTRO STUDI ENTI LOCALI È GRATUITA PER GLI ISCRITTI INRL IN QUANTO FINANZIATA DALL'ISTITUTO

N. 1

SEZIONE REVISORI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE LORO SOCIETÀ PARTECIPATE (n. 10 ore valide per la formazione dei Revisori degli Enti Locali)

- IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE - **2 ore**
- GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI, IL DUP, GLI ALLEGATI E CENNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE - **2 ore**
- IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI GLI ATTI PROPEDEUTICI, GLI ALLEGATI E CENNI SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 - **2 ore**
- IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 E LO SCHEMA DELLA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE - **2 ore**
- LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE IVA 2022 DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI - **2 ore**

I corsi sono visualizzabili e validi per il rilascio dei crediti formativi entro il **30.11.2022**

N. 2

SEZIONE REVISIONE LEGALE SOCIETÀ (n. 20 moduli da n. 1 ora ciascuno per un totale di n. 20 ore in materie caratterizzanti)

- Il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135
1 ora, 1 credito formativo - **Codice Materia A.3.3 ***
- L'incarico di revisione legale: iter di selezione e conferimento dell'incarico - 1 ora, 1 credito formativo - **Codice Materia A.3.6 ***
- Principio internazionale sul controllo della qualità ISQC - 1 ora, 1 credito formativo - **Codice Materia A.2.2 ***
- La revisione contabile dei bilanci delle nano imprese: peculiarità ed esemplificazioni - 1 ora, 1 credito formativo - **Codice Materia A.5.10 ***
- La revisione del bilancio sociale o di sostenibilità (ISAE 3000) e le altre attività di assurance - 1 ora, 1 credito formativo - **Codice Materia A.5.17 ***
- Le implicazioni sulla relazione di revisione nel contesto economico e normativo conseguente all'emergenza epidemiologica
1 ora, 1 credito formativo - **Codice Materia A.5.33 ***
- La vigilanza del Revisore sulla perdita della continuità aziendale alla luce delle disposizioni introdotte a seguito del Covid-19
1 ora, 1 credito formativo - **Codice Materia A.5.34 ***
- Le procedure di valutazione del rischio di revisione - 1 ora, 1 credito formativo - **Codice Materia A.5.3 ***
- La valutazione dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio - 1 ora, 1 credito formativo - **Codice Materia A.5.35 ***
- La relazione di revisione e giudizio di bilancio alla luce delle modifiche introdotte all'art. 14 del Dlgs. n.39/2010
1 ora, 1 credito formativo - **Codice Materia A.3.10 ***
- I principi di revisione internazionale (ISA Italia) - 1 ora, 1 credito formativo - **Codice Materia A.2.1A ***
- Il sistema di controllo interno nelle PMI - 1 ora, 1 credito formativo - **Codice Materia A.1.10 ***
- Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi - 1 ora, 1 credito formativo - **Codice Materia A.2.13 ***
- La Revisione contabile dei bilanci delle Piccole e Medie imprese - 1 ora, 1 credito formativo - **Codice Materia A.5.10 ***
- Le procedure di revisione: test sui controlli e test di sostanza - 1 ora, 1 credito formativo - **Codici Materie A.5.5 ***
- L'organizzazione del lavoro - Art. 10 Dlgs. n. 39/2010 - 1 ora, 1 credito formativo - **Codici Materie A.5.12 ***
- Pianificazione della revisione contabile del bilancio - 1 ora, 1 credito formativo - **Codici Materie A.2.12 ***
- Le procedure di analisi comparativa - 1 ora, 1 credito formativo - **Codici Materie A.2.22 ***
- Campionamento di revisione - 1 ora, 1 credito formativo - **Codici Materie A.2.23 ***
- La continuità aziendale - 1 ora, 1 credito formativo - **Codici Materie A.2.27A ***

* Circ. MEF n. 26/2017

I corsi sono visualizzabili e validi per il rilascio dei crediti formativi entro il **31.12.2022**

La partecipazione ai due percorsi formativi (Enti Locali e Revisione legale Società), permette di maturare:
n. 10 crediti formativi validi per l'assolvimento dell'obbligo formativo annuale dei Revisori degli Enti Locali
n. 20 crediti formativi caratterizzanti validi per l'assolvimento dell'obbligo formativo annuale per i Revisori Legali
n. 30 crediti formativi professionali per i professionisti Dottori Commercialisti ed Esperti contabili iscritti all'Ordine

I corsi sono in corso di accreditamento dal CNDCEC per la formazione obbligatoria dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili per l'anno 2022 nonché dal Ministero Economie e Finanze per il rilascio dei Crediti Formativi nelle materie riferite alla Revisione Legale per l'anno 2022. Centro Studi Enti Locali è un organismo accreditato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la formazione professionale continua dei Revisori Legali



Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.